

CONVENZIONE**TRA**

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi delle D.G.R. n° n. 351/2021 e n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova in via D'Annunzio n° 64, [codice fiscale SCCGRG60D24D969T] in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – via Fieschi n° 15 codice fiscale 00849050109

E

- Sig. Federico Gilberto Lattuada, nato a Milano, il giorno 23 del mese di maggio dell'anno 1976 (codice fiscale LTT FRC 76E23 F205M) che interviene quale legale rappresentante di **LIMACORPORATE S.p.A.**, con sede legale in San Daniele del Friuli (UD) frazione Villanova, Via Nazionale 52 iscritta al Registro delle Imprese REA UD – 173824 Camera di Commercio di Pordenone-Udine, C.F. 01427710304, domiciliata ai fini del presente atto in San Daniele Del Friuli (UD), Via Nazionale 52, (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”) aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento della fornitura di “Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Numero gara 7325760, **lotti 73 – 76 – 94 – 119**, giusto Decreto del Dirigente del Settore SUAR n. 6080/2021

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti

	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	capitolato tecnico e speciale;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione	
	degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che la SUAR, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha	
	ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del	
	Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato	
	alla G.U.U.E. il 06/02/2019;	
	d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto,	
	ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire	
	i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura,	
	alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal	
	Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo	
	adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto	
	acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle	
	stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della SUAR, la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e	
	che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente	
	Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la SUAR nei	

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque,

	ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	e) <i>NECA</i> – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle	
	convenzioni attivate dalla SUAR;	
	f) <i>Ordinativo di Fornitura</i> (i.e. contratto): il documento informatico generato da	
	NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le	
	Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore	
	impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la	
	quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;	
	g) <i>Punto ordinante</i> : il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad	
	emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna	
	(RdC);	
	h) <i>Punto Istruttore</i> : il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad	
	amettere le Richieste di consegna	
	i) <i>Richiesta di Consegna</i> : (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti	
	Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al	
	Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i	
	tempi di consegna;	
	j) <i>Importo della Fornitura</i> : l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di	
	Fornitura (IVA esclusa);	
	k) <i>Importo massimo contrattuale</i> : l'importo massimo della presente convenzione	
	(IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il	
	relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo	
	contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come	
	specificato in seguito	
	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	

dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore

deve consegnare i prodotti richiesti;

m) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al

perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente

atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,

contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi

di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di

tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in

sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12

	“Modalità e termini di esecuzione della fornitura”, nonché la prestazione di tutti i	
	servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a	
	prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti	
	con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno	
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente	
	Convenzione, per la fornitura di “Materiale per Osteosintesi distretti vari e	
	Osteosintesi pediatrica”. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle	
	Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto	
	indicato nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati.	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
	fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le	
	obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
	5. SUAR si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della	
	presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni,	
	corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un	
	quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n.	
	50/2016.	
	6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una	
	riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art.	
	106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa	
	6	

alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, SUAR comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della convenzione.

	5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un <i>OdF</i> sul presupposto che	
	provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia	
	ricevuto <i>OdF</i> oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà	
	tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell' <i>OdF</i> ,	
	informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e SUAR che effettuerà le	
	verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;	
	6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli <i>OdF</i> tramite richieste di consegna	
	(<i>RdC</i>). Le <i>RdC</i> vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti	
	Ordinanti dotati di firma digitale inviano la <i>RdC</i> attraverso posta elettronica certificata	
	(PEC); in alternativa la <i>RdC</i> , firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o	
	raccomandata a/r al Fornitore. Le <i>RdC</i> debbono specificare le quantità dei prodotti	
	richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	
	8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda	
	all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole	
	Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle <i>RdC</i> verrà effettuata tramite	
	NECA. In tal caso SUAR provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni	
	Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle <i>RdC</i>	
	<u>Articolo 7 - Durata</u>	
	1. 1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e, nella sola ipotesi in cui alla	
	scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale e per il tempo	
	necessario alla stipula di un nuovo contratto, potrà essere prorogata fino ad un	
	massimo di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da	

parte di SUAR. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate

quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la SUAR non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la SUAR nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla SUAR di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura

	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di	
	Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
	e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione,	
	una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di	
	Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda	
	tecnica di ogni singolo prodotto.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i	
	luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna	
	Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima	
	Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con	
	continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione	
	delle sedi e degli uffici di detti soggetti.	
	3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla SUAR, in formato	
	elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo	
	quanto previsto al successivo articolo 13.	
	<u>Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</u>	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi	
	compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e	
	infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle	
	risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula	
	del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,	
	nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

	b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;	
	c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;	
	d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;	
	e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.	
	4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.	
	<u>Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura</u>	
	1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.	
	3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo	

scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto, per ogni fase di produzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali

		contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.	
		9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.	
		10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.	
		11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.	
		12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".	
		<u>Articolo 13 - Servizi accessori</u>	
		1. <i>Servizio di reportistica.</i>	
		Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la SUAR può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via	
		16	

telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla SUAR anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla SUAR la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta economica presentata in gara, pubblicata sul Sito, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

L'importo quadriennale presunto di fornitura è: Lotto 73 CAMBRE A COMPRESSIONE € 29.700,00; prezzo unitario offerto: € 100,00; LOTTO 76 CAMBRE A COMPRESSIONE MECCANICA CONTROLLATA € 18.270,00– prezzo

	unitario offerto € 45,00; LOTTO 94 FILO METALLICO ASOLATO IN ACCIAIO €	
	8.148,00– prezzo unitario offerto € 3,00 ; LOTTO 119 FILI RIASSORBIBILI €	
	9.500,00 – prezzo unitario offerto: € 95,00 ; totale quadriennale lotti aggiudicati €	
	65.618,00 come da offerta economica allegata al decreto di aggiudicazione.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e	
	della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli	
	allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a	
	perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni	
	contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi	
	terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun	
	diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione	
	e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché	
	dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono	
	compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in	
	base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi	
	ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi	
	carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,	
	revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	<u>Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti</u>	
	1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	

all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 26/10/2021, acquisita agli atti con prot. PG/2021/0343467 del 27/10/2021.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura

	e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli	
	OdF.	
	11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
	contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
	danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
	sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<u>Articolo 16 - Trasparenza</u>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	della presente Convenzione;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a	
	facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità	
	finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della	
	presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni	
	comunque volte agli stessi fini.	
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai	
	sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi	
	ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta	
	di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del	
	Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti	
	dalla risoluzione.	

Articolo 17 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente provvederà ad applicare una penale, a partire da 100 Euro e fino a 1.000 Euro, da graduare in base alla gravità dell'inadempienza oltre al risarcimento del danno.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si cita la seguente casistica:

a) mancato rispetto della prescrizione medica;

b) in caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o non conformità dei prodotti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato ovvero dell'inadeguatezza del trasporto;

c) ritardo nella consegna dei prodotti oltre i termini contrattualmente convenuti e/o erronee consegne;

d) mancato ritiro e/o sostituzione di prodotti rifiutati per non conformità ai requisiti richiesti;

e) violazione dei programmi temporali di esecuzione della fornitura stabiliti dal presente Capitolato tecnico;

f) somministrazione solo parziale della fornitura;

g) smarrimento del manufatto anche per colpa del vettore.

2. In caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la SUAR applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione.

	4. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della	
	reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la SUAR	
	applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.	
	5. Le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino	
	al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente	
	conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del	
	maggior danno.	
	6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte	
	delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla SUAR) o	
	dalla SUAR; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie	
	deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa	
	contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio	
	delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia	
	giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate	
	a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in	
	nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente	
	articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della SUAR a	
	richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	9. La SUAR in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa	
	dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in	
	relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla	

cauzione.

10. La SUAR, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la SUAR ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della SUAR di importo di Euro 2.624,72 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. (polizza n. 1818122).

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale

	ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni	
	del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e,	
	pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la SUAR,	
	fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di	
	rivalersi direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far	
	data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli	
	stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
	comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai	
	predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente	
	svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni	
	Contraenti/SUAR, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed	
	esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma	
	scritta dalla SUAR.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere,	
	per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il	
	termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte	
	della SUAR.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le	

singole Amministrazioni Contraenti e/o la SUAR hanno facoltà di dichiarare risolto
rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la
proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di
perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali
dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità
dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente
imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SUAR, nonché le
Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,

	rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando	
	che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia	
	condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti,	
	previa comunicazione alla SUAR delle modalità e dei contenuti di detta citazione.	
	7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e	
	dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
	<u>Articolo 21 – Clausola risolutiva espressa</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere	
	di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine	
	per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo	
	complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3	
	(tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno	
	3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo	
	26	

	"Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	Prestazionale;	
	j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010	
	m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di SUAR	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., SUAR può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la	
	Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei	
	seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di SUAR e/o delle singole Amministrazioni	
	Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della	
	Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo	

	"Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi	
	delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	j) subappalto non autorizzato	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	
	l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione	
	del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto	
	sia espressamente comminata.	
	<u>Articolo 22 – Risoluzione</u>	
	1. Salvo quanto previsto all'art. 21 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di	
	inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della	
	presente Convenzione, SUAR ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo	
	PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si	
	protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà	
	assegnato con la predetta comunicazione, SUAR ha la facoltà di considerare risolta	
	di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e,	
	conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.	
	2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti	

con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di SUAR, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, SUAR e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso,

	resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di SUAR al	
	risarcimento dell'ulteriore danno.	
	7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste	
	dovranno darne tempestiva comunicazione a SUAR onde consentire le modifiche sul	
	NECA.	
	8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la	
	determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la	
	risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da SUAR	
	8. Resta inteso che SUAR e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di	
	segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione	
	della Convenzione o degli OdF	
	9. SUAR, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità	
	della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni	
	che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	
	<u>Articolo 23 - Recesso</u>	
	1. SUAR ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte,	
	in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del	
	Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di	
	altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo	
	scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	

	dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga	
	designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale	
	entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
	e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
	Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3	
	D.Lgs. n.- 159/2011 SUAR ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle	
	cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la SUAR	
	e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.	
	3. SUAR ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109	
	D.Lgs. n.- 50/2016 .	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a	
	regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente	
	Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.	

	5. Qualora SUAR receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non	
	potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno	
	a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del	
	Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	per le Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso	
	unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima	
	dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà	
	considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da SUAR e/o dalle	
	singole Amministrazioni Contraenti.	
	<u>Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</u>	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	
	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della	
	Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni,	
	negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
	ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	
	ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni	
	contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi	

danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25 - Subappalto

1. Non essendo stato indicato in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla SUAR, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La SUAR procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i

singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 28 - Responsabile del Procedimento per la SUAR e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto SUAR individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della SUAR con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010.548.8561, numero di fax 010.548.8566, indirizzo e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Federico Gilberto Lattuada il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della SUAR, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0432/945511, numero di fax 0432/945512, indirizzo e-mail ufficiogare@limacorporate.com, indirizzo di posta elettronica certificata ufficiogare.limalto@legalmail.it

Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti

Responsabili della fornitura.

Articolo 29 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la SUAR e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

Articolo 30 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la SUAR, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la SUAR, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
	trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,	
	dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai	
	sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di	
	esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.	
	2. La SUAR, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,	
	esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei	
	consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per	
	l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la SUAR è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi	
	ai sottoscrittori.	
	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al	
	trattamento ed alla trasmissione alla SUAR, da parte del Fornitore, anche per via	
	telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della	
	spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza,	
	liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il	
	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la SUAR o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere alla SUAR e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì alla SUAR tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito

	dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e	
	vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche	
	circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,	
	fornendo alla stessa piena collaborazione.	
	<u>Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura	
	privata sottoscritta a distanza.	
	2.L'imposta di bollo sugli originali digitali è assolta da S.U.A.R. mediante modello	
	F24	
	3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
	relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte	
	bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle	
	Amministrazioni contraenti per legge.	
	4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di	
	impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,	
	conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,	
	con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	<u>Articolo 34 - Clausola finale</u>	
	1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle	
	parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,	
	avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente	

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente

Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,

l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei

singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti

nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o

dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni

contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le

medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le

parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi

operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e

sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in

caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua

esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per

iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le

seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto),

Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e

limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12

(Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Clausola risolutiva espressa), Art. 22 (Risoluzione), Art. 23 (Recesso), Art. 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 25 (Subappalto), Art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 28 (Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore) Art. 29 (Aggiornamento tecnologico), Art. 30 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 31 (Foro competente), Art. 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) anche in deroga specifica all'art.4 comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art. 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 34 (Clausola finale).

Genova, lì 11/01/2022

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA

LIMACORPORATE S.P.A.